

- nella voce 17.01 della tariffa doganale comune e non sono più, di per sé, soggetti al contributo.
2. L'espressione «sciropi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 3330/74, va interpretata nel senso che essa non comprende gli sciropi che, durante il processo di fabbricazione, sono prodotti da zuccheri diluiti con acqua come prima fase al fine di ottenere zucchero invertito.
 3. Le espressioni «zucchero prodotto», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 3330/74, e «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati», ai sensi dell'art. 6, n. 4 del regolamento del Consiglio n. 1358/77, vanno interpretate nel senso che esse riguardano anche un prodotto intermedio che compare solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo, anche se questo prodotto non può essere determinato quantitativamente, immagazzinato e messo in commercio nello stato in cui si trova, e indipendentemente dal se tale prodotto possa, tale e quale, dar luogo a rimborso delle spese di magazzinaggio.

Nel procedimento 121/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera nella causa dinanzi ad esso pendente tra

ZUCKERFABRIK FRANKEN GMBH, Ochsenfurt,

e

HAUPTZOLLAMT WÜRZBURG,

domanda vertente sulla validità di talune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5), nonché sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1) nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396 (GU L 170, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/69 (GU L 156, pag. 4),

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Disciplina comunitaria relativa al contributo per le spese di magazzinaggio dello zucchero

Nella presente causa si deve, in sostanza, stabilire se la cosiddetta «Grundsorte-Kristallmasse» (massa cristallina di base) e il cosiddetto «Kläre» (risolto), entrambi prodotti intermedi che si ottengono nell'ambito del processo di fabbricazione dello zucchero invertito, siano soggetti al contributo relativo alle spese di magazzinaggio per lo zucchero. Per capire meglio la suddetta questione appare anzitutto opportuno riassumere brevemente le disposizioni di diritto comunitario che disciplinano la compensazione delle suddette spese.

a) La norma sulla quale si basa la compensazione è costituita dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1) nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396 (GU L 170, pag. 1). A norma del suddetto art. 8, n. 1, 1° comma «le spese di magazzinaggio:

- dello zucchero bianco,
- dello zucchero greggio,
- degli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido,
- degli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido,

fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, sono rimborsate forfettariamente dagli stati membri».

Per finanziare il rimborso delle spese di magazzinaggio gli stati membri riscuotono un contributo, il cui importo è stabilito in modo tale che la somma dei rimborsi pagati corrisponde a quella dei contributi riscossi. Per la riscossione del

contributo, l'art. 8, n. 1, 3° comma, stabilisce quanto segue:

«Gli stati membri riscuotono un contributo:

- a) da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso:
 - per unità di peso di zucchero prodotto,
 - per unità di peso di sciroppi di cui al 1° comma, prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali;

b) ...;

c) ...».

Ai sensi dell'art. 8, n. 3 dello stesso regolamento, il Consiglio adotta le norme generali per l'applicazione del suddetto articolo, mentre la Commissione adotta le disposizioni d'attuazione.

b) Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4), fissa i principi di base per la compensazione delle spese di magazzinaggio. L'art. 6, n. 4, del suddetto regolamento prevede che:

«Lo stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco o greggio e gli sciroppi di cui all'art. 8, paragrafo 1, 3° comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, prodotti e smerciati nell'ambito della sua quota massima».

c) I dettagli del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio si trovano nel regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5), il cui art. 8, n. 2 recita:

«Per "sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido" si intendono gli sciroppi della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune successivamente trasformati in zucchero allo stato solido su controllo doganale, o su controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero».

L'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78 recita quanto segue:

«Per i prodotti di cui all'art. 8, paragrafo 1, 3° comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, il contributo è dovuto al momento dello smercio.

Per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempreché quest'ultimo non sia già dovuto, è considerato come smercio:

- a) l'uscita dello zucchero dalla fabbrica nella quale è stato prodotto, sempreché non venga immagazzinato in un magazzino riconosciuto del fabbricante di tale zucchero, situato nello stesso stato membro;
- b) l'uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante; tuttavia il trasferimento dello zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto dello stesso fabbricante, situato nello stesso stato membro, non è considerato come smercio;
- c) il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita di tale zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante;
- d) la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune;
- e) l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti allo zucchero o agli sciroppi,

ovvero il miscuglio dello zucchero degli sciroppi con altri prodotti non indicati nell'art. 8, del regolamento (CEE), n. 3330/74 in maniera che tale miscuglio non possa più beneficiare del rimborso delle spese di magazzino conformemente all'art. 9;

- f) la denaturazione dello zucchero;
- g) l'uscita a seguito d'alienazione, degli sciroppi dai serbatoi del fabbricante menzionati all'art. 8, paragrafo 2;
- h) la sottoposizione dello zucchero o degli sciroppi ad uno dei regimi di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69».

2. Gli antefatti della causa principale

La Zuckerfabrik Franken GmbH, di Ochsenfurt, attrice nella causa principale, produceva nel 1978 e nel 1979, fra l'altro, zucchero invertito. La materia di base di questo prodotto, che è più puro dello zucchero bianco e che, a causa della sua notevole purezza e per il fatto di essere composto da vari tipi di zucchero, viene usato di preferenza per l'imbottigliamento di bibite analcoliche, è uno zucchero cristallino che si ottiene nel corso del processo produttivo dello zucchero bianco, come prodotto intermedio, avente un contenuto d'umidità di circa 0,5-2 % ed una temperatura di circa 70-75 °C (l'attrice lo chiama «Grundsorte-Kristallmasse»). Esso risulta dalla separazione dell'acqua madre dal magma cristallino ottenuto mediante cristallizzazione dal sugo denso e viene continuamente trasformato in sciroppo mediante aggiunta di acqua nel corso dello stesso processo produttivo. Questo sciroppo chiamato «Kläre» (risolto) viene trasformato in zucchero invertito immediatamente, oppure dopo essere stato provvisoriamente immagazzinato.

Lo Hauptzollamt di Würzburg, convenuto nella causa principale, determinava il contributo relativo alle spese di magaz-

zinaggio per il periodo settembre-dicembre 1978, in un primo momento, secondo le dichiarazioni dell'attrice, che non includevano la massa cristallina di base usata per la produzione dello zucchero invertito. Successivamente però, in base ad una verifica dell'ufficio ispezioni doganali aziendali, lo Hauptzollamt — con provvedimento 16 dicembre 1979 — esigeva per il suddetto periodo la somma di DM 1 202 570,53 a titolo di contributi relativi alle spese di magazzino. Il calcolo di quest'importo era basato su una quantità di risolto grezzo lavorato di 276 756 tonnellate, pari a 178 510 tonnellate di zucchero bianco.

Nel determinare il contributo relativo alle spese di magazzino per i mesi di settembre e di ottobre del 1979, lo Hauptzollamt includeva fin dall'inizio nell'imponibile la massa cristallina di base trasformata in risolto prodotta in quei mesi nello stabilimento dell'attrice per la produzione di zucchero invertito. I relativi provvedimenti 15 novembre e 7 dicembre 1979 fissavano la quota di contributo relativa alla massa cristallina di base a DM 22 391,61 per il mese di settembre del 1979 e a DM 449 855,34 per il mese di ottobre del 1979.

A seguito del rigetto della sua opposizione, la Zuckerfabrik Franken GmbH adiva il Finanzgericht di Monaco di Baviera. Essa fa valere essenzialmente che il contributo relativo alle spese di magazzino può essere riscosso solo per lo zucchero prodotto, e che può essere considerato tale solo la merce finita e atta allo smercio. Del resto, nemmeno lo zucchero il cui magazzino non dà luogo ad alcun rimborso può essere sottoposto a contributo.

Lo Hauptzollamt chiede che la domanda venga respinta. Esso fa soprattutto valere che la massa cristallina di base costituisce zucchero bianco solido e pertanto si tratta di zucchero prodotto che, a norma del diritto comunitario, è soggetto al

contributo relativo alle spese di magazzino.

Con ordinanza 13 maggio 1983, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1998/78, in relazione all'autorizzazione su cui esso si fonda, contenuta nell'art. 8, n. 3, 3° comma del regolamento (CEE), n. 1358/77, sia valido nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione dello zucchero, da parte del fabbricante, in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della TDC è considerata come smercio.

2. In caso affermativo:

Come si debba interpretare la nozione di "sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali" ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a) in relazione all'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE), n. 1998/78.

Se vi rientrino gli zuccheri diluiti con acqua nel processo produttivo prima della fase zucchero invertito.

3. In caso di soluzione negativa della questione n. 2:

Come si debbano interpretare le nozioni di "zucchero prodotto" ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, nella versione del regolamento n. 1396/78, e di "quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati" di cui all'art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1358/77.

a) Se vi rientri anche un prodotto intermedio comparso solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo.

b) In caso di soluzione affermativa della questione n. 3 a):

Se abbia inoltre rilievo il fatto che detto prodotto intermedio possa essere direttamente quantificato, immagazzinato senza ulteriore trattamento e posto sul mercato.

c) In caso di soluzione negativa della questione n. 3 b):

Se la riscossione del contributo relativo alle spese di magazzino a norma dell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 presupponga che lo stesso prodotto può dar luogo, tale e quale, al rimborso delle spese di magazzino».

3. Il procedimento dinanzi alla Corte.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1983.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte: la Zuckerfabrik Franken GmbH, rappresentata dallo studio legale dr. Dietrich Ehle e altri, del foro di Colonia, lo Hauptzollamt di Würzburg, rappresentato dal suo preposto sig. Johns, in qualità di agente, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grunwald, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice, relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte — con ordinanza 18 gennaio 1984 — ha deciso, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla

terza sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte

1. *Sugli antefatti della causa principale e sul sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio*

a) La *Zuckerfabrik Franzen* fa valere che la cosiddetta massa cristallina di base (Grundsorte-Kristallmasse), prodotto intermedio usato nella fabbricazione dello sciroppo di zucchero invertito, sussiste — nel processo produttivo — solo per un tempo brevissimo, appena determinabile. Detto prodotto non può essere esattamente quantificato in unità di misura e non può essere immagazzinato né venduto dato che, a causa del suo alto tasso d'umidità e della sua temperatura elevata, l'acqua che aderisce alla superficie dei cristalli evapora e lo zucchero si raggruma. Inoltre il prodotto si altera facilmente sotto il profilo batteriologico e non può quindi essere immagazzinato e venduto anche per motivi d'igiene.

La massa cristallina di base viene continuamente trasformata, nello stesso processo produttivo, in «risciolto» (Kläre) col quale viene poi prodotto zucchero invertito allo stato liquido (sciroppo di zucchero invertito). Il «risciolto» costituisce uno sciroppo ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (voce 17.02 della tariffa doganale comune), vale a dire una soluzione acqua di zucchero di barbabietola o di canna, non aromatizzata né colorata. Come la massa cristallina di base, neppure il risciolto viene commercializzato né venduto, e serve soltanto come materia prima per la fabbricazione dello zucchero invertito. Per entrambi questi prodotti intermedi l'attrice non ha chiesto il rimborso delle spese di magazzinaggio.

b) Lo *Hauptzollamt di Würzburg* osserva che la compensazione delle spese di magazzinaggio costituisce un sistema chiuso, all'interno dell'organizzazione

comune dei mercati nel settore dello zucchero. Esso deve garantire durante l'intera campagna un regolare approvvigionamento del mercato in zucchero, merce che viene prodotta solo durante pochi mesi all'anno. Ai produttori di zucchero e a taluni commercianti viene concesso un rimborso per ogni mese in cui essi immagazzinano dello zucchero. Per finanziare i rimborsi, viene riscosso una tantum un contributo dai produttori di zucchero.

Ai sensi dell'art. 8, n. 1, 1° comma, del regolamento di base n. 3330/74 nella versione applicabile nel caso di specie, e risultante dal regolamento n. 1396/78, possono beneficiare del rimborso lo zucchero bianco, lo zucchero greggio, nonché gli sciroppi prodotti prima dello zucchero allo stato solido e quelli ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido. Ai sensi del 3° comma, lett. a), della suddetta disposizione, sono soggetti al pagamento di un contributo lo zucchero prodotto (zucchero bianco o zucchero greggio) nonché gli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali, vale a dire che non vengono usati, contrariamente all'intenzione iniziale, per fabbricare zucchero allo stato solido. L'assenza di uno specifico fatto generatore d'imposta per gli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido significa che, in questo caso, si deve applicare il fatto normale generatore d'imposta per lo zucchero prodotto. Diversamente, l'obbligo di pagare il contributo per lo zucchero prodotto potrebbe essere eluso qualora detto zucchero potesse essere dissolto nell'acqua. La massa cristallina di base (Grundsorte-Kristallmasse) è quindi lo zucchero di barbabietola allo stato solido (zucchero bianco) che rientra nella voce 17.01 della tariffa doganale comune, il quale — analogamente al «risciolto» — è soggetto a contributo ma anche a rimborso.

c) La *Commissione* precisa le condizioni perché sussista l'obbligo di pagare il contributo nell'ambito del sistema della compensazione delle spese di magazzinaggio.

L'esistenza di siffatto obbligo presuppone anzitutto che la fabbricazione stessa del prodotto in questione sia soggetta al pagamento di un contributo e, inoltre, che questo contributo sia esigibile nel momento in cui viene riscosso.

Per stabilire se si debba pagare un contributo, si deve applicare l'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento n. 3330/74. Ai sensi di questa norma, occorre pagare un contributo, secondo il caso, «per unità di peso di zucchero prodotto» o «per unità di peso di sciroppi . . . prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali».

La seconda alternativa va esclusa nella fattispecie, poiché, anche qualora i prodotti in questione fossero sciroppi ai sensi della suddetta norma, essi non sono stati assolutamente «smerciati come tali». Per quanto riguarda la prima alternativa, si pone la questione del se la massa cristallina di base, che è zucchero ai sensi della voce 17.01 della tariffa doganale comune, costituisca «zucchero prodotto» ai sensi della summenzionata disposizione. In proposito ci si deve chiedere se la fabbricazione in via transitoria e breve di questo prodotto intermedio possa essere considerata come «produzione».

La risposta alla suddetta questione va ricercata nelle disposizioni derivate adottate dal Consiglio e dalla Commissione per l'applicazione e l'attuazione del regolamento di base n. 3330/74.

Ai sensi dell'art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1358/77, gli stati membri riscuotono il contributo «per i quantitativi di zucchero bianco o greggio prodotti e smerciati nell'ambito della loro quota massima». Questa norma ribadisce, da un lato, la condizione già enunciata nell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento di base, secondo cui lo zucchero dev'essere «prodotto». Ma, d'altra parte,

detta norma si spinge più in là del regolamento di base, in quanto — per la prima volta — essa precisa *da quale momento* il contributo per lo zucchero prodotto può essere riscosso. Ciò è possibile solo quando i quantitativi prodotti siano stati smerciati, vale a dire, normalmente, quando siano stati venduti e siano usciti dallo zuccherificio. Analogamente, l'art. 12, n. 1, 1° comma, del regolamento della Commissione n. 1998/78 stabilisce che «il contributo è dovuto . . . al momento dello smercio». Da ciò si desume, a contrario, che per lo zucchero che non è (ancora) stato venduto, ma che si trova ancora nel corso del processo produttivo presso il fabbricante, il contributo non può essere (ancora) riscosso.

Tuttavia, l'art. 12, n. 1, 2° comma, prevede delle eccezioni alla suddetta regola nei casi in cui considerazioni economiche o di politica del mercato impongano o consentano l'equiparazione ad uno smercio effettivo. Nella fattispecie, il Finanzgericht menziona solo il caso di cui alla lett. d) («trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune»), il quale, dal punto di vista sistematico, si avvicina abbastanza a quello di cui alla lett. f) («denaturazione dello zucchero»). Occorre tuttavia osservare che non ci si trova qui in presenza di un caso come quello definito alla lett. d), poiché l'attrice nella causa principale ha trasformato i prodotti intermedi non già in un altro prodotto, bensì in zucchero di cui alla voce 17.01 della TDC.

Ne consegue che, in assenza di uno smercio effettivo o fittizio conforme al combinato disposto dell'art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 e dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78, non sussiste (ancora) l'obbligo di pagare il contributo per i prodotti intermedi fabbricati provvisoriamente e per breve tempo;

detto contributo sarà dovuto solo dopo lo smercio effettivo o dopo il verificarsi di una delle forme di smercio fittizio previste dal regolamento n. 1998/78.

2. Sulla prima questione

Detta questione viene risolta in senso negativo dalla Zuckerfabrik Franken, mentre lo Hauptzollamt di Würzburg e la Commissione la risolvono in senso affermativo.

a) Secondo la *Zuckerfabrik Franken*, l'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), del regolamento della Commissione n. 1998/78 non è valido poiché oltrepassa l'ambito stesso della disciplina giuridica — di rango superiore — del Consiglio, senza che la Commissione sia stata in alcun modo autorizzata dal Consiglio ad agire in tal senso.

Secondo la lettera delle summenzionate disposizioni dei regolamenti del Consiglio nn. 1358/77 e 3330/74, il contributo per le spese di magazzinaggio riguarda solo sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido, prodotti e smerciati come tali. Invece, uno sciroppo/risciolto, che appare nel corso del processo produttivo e serve a fabbricare prodotti diversi dallo zucchero, non rientra fra i fatti generatori del contributo.

Ciò viene confermato dallo spirito e dallo scopo della disciplina relativa alle spese di magazzinaggio. Dal preambolo del regolamento n. 1396/78 si desume infatti che l'obbligo di pagare il contributo deve valere solo per quegli sciroppi che, potendo essere smerciati come tali, rendono assolutamente necessario il magazzinaggio. Ora, si può parlare di «smercio» solo quando un prodotto viene venduto, ossia quando esso viene ceduto ad un terzo, non già quando viene trasformato nell'ambito dello stesso processo produttivo.

La prima questione deve quindi essere risolta come segue:

«L'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1998/78, tenuto conto dell'art. 6, n. 4, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1358/77, nonché dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, non è valido nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune, è considerata come smercio».

b) Lo *Hauptzollamt* sostiene che l'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), del regolamento n. 1998/78 non fa altro che concretizzare l'art. 8, n. 1, del regolamento di base n. 3330/74. Esso è d'altronde indispensabile per garantire la completa riscossione del contributo, poiché, senza questa norma, non sarebbe mai possibile riscuotere il contributo relativo alle spese di magazzinaggio per lo zucchero allo stato solido, atto ad essere immagazzinato, che il produttore scioglie nell'acqua e trasforma in un prodotto che non rientra nella voce 17.01 della TDC.

La prima questione va quindi risolta come segue:

«L'esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1998/68, secondo cui è considerato smercio anche la trasformazione dello zucchero in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune».

c) La *Commissione* sostiene che la norma controversa del regolamento n. 1998/78 trova un fondamento giuridico sufficiente nei regolamenti del Consiglio summenzionati. La trasformazione dello zucchero in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa

doganale comune si avvicina alla denaturazione. Attraverso la trasformazione, lo zucchero viene convertito in qualcos'altro e, quindi, esso non esiste più come tale né può più essere registrato. Perciò l'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), stabilisce che la trasformazione è considerata «come smercio per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempreché quest'ultimo non sia già dovuto», ad esempio a causa della vendita effettiva della merce ad un trasformatore.

La prima questione deve quindi essere risolta come segue:

L'esame delle questioni pregiudiziali non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998».

3. Sulla seconda questione

Tutte le parti del procedimento sono concordi nel risolvere la seconda questione in senso negativo.

a) La *Zuckerfabrik Franken* è del parere che la nozione di «sciropi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali» di cui all'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento di base n. 3330/74 debba essere interpretata autonomamente, non già alla luce delle disposizioni del regolamento della Commissione, di rango inferiore, n. 1998/78.

Dalla lettera del suddetto articolo del regolamento n. 3330/74 risulta da un lato ch'esso riguarda solo gli sciropi che sono prodotti prima della fase zucchero allo stato solido; ciò significa che tra questi non rientrano gli zuccheri diluiti con acqua come prima fase del processo produttivo dello zucchero invertito allo stato liquido. D'altra parte, si deve trattare di sciropi che possono essere smer-

ciati come tali. Ora, si può parlare di smercio solo quando si abbia alienazione del prodotto o un fatto equivalente, non già quando lo sciroppo/zucchero venga trasformato immediatamente, nel corso del processo produttivo.

Questa conclusione viene confermata dallo spirito e dallo scopo della disciplina relativa al contributo per le spese di magazzino. Secondo il preambolo del regolamento n. 1396/78, il sistema di compensazione delle spese di magazzino doveva essere esteso anche agli sciropi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali, proprio perché, per questi prodotti, si era registrato un aumento significativo della domanda sul mercato. Di conseguenza i contributi per le spese di magazzino debbono essere corrisposti solo per prodotti «finiti», effettivamente destinati ad essere immagazzinati e smerciati, non già per prodotti intermedi.

Del resto anche l'art. 8, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1998/78 evidenzia il fatto che è soggetto al pagamento del contributo solo lo zucchero destinato ad essere successivamente trasformato in zucchero allo stato solido e che, fino alla trasformazione, viene immagazzinato, sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.

La seconda questione dev'essere quindi risolta come segue:

«L'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, nella versione del regolamento (CEE) n. 3330/74, va interpretato — in relazione all'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1998/78 — nel senso che gli zuccheri diluiti con acqua nel corso del processo produttivo prima della fase zucchero invertito, e che non sono atti ad essere immagazzinati né smer-

ciati, non rientrano nell'ambito della suddetta disposizione».

b) Lo *Hauptzollamt* esamina anzitutto il processo di fabbricazione dello zucchero allo stato solido ricavato dalle barbabietole. Nel corso di tale processo appaiono i cosiddetti succhi greggi e succhi concentrati che alcuni produttori provvedono anche ad immagazzinare. Detto magazzinaggio può beneficiare del rimborso delle relative spese alle condizioni fissate dall'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1998/78, conformemente all'art. 8, n. 1, 1° comma, terzo trattino, del regolamento di base n. 3330/74.

Qualora, conformemente all'intenzione manifestata dal fabbricante, i prodotti immagazzinati vengano successivamente trasformati in zucchero allo stato solido, il contributo per le spese di magazzinaggio viene riscosso unicamente all'atto dello smercio dello zucchero allo stato solido, e quest'ulteriore trasformazione non viene considerata come smercio. Ma qualora il fabbricante di zucchero cambi idea, ciò non deve risolversi nell'esonarlo dal pagamento del contributo relativo alle suddette spese. In questo caso, ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 3330/74, detto contributo viene riscosso per gli sciroppi smerciati come tali, considerandosi come smercio uno dei fatti menzionati nell'art. 12, n. 1, 2° comma, lettere d), e), g) o h) del regolamento n. 1998/78.

Tuttavia, se con gli sciroppi sopra descritti è stato prodotto dello zucchero allo stato solido e questo è poi stato nuovamente dissolto nell'acqua, il prodotto ottenuto costituisce «sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido» di cui all'art. 8, n. 1, 1° comma, quarto trattino, del regolamento di base, i quali, se sono stati immagazzinati, fruiscono del pari del rimborso. La stessa cosa vale anche qualora i suddetti sciroppi siano destinati alla fabbricazione di zucchero invertito.

La seconda questione dev'essere quindi risolta come segue:

«Gli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido non sono sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido, nemmeno quando essi siano destinati alla fabbricazione di zucchero invertito».

c) La *Commissione* sostiene che l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1998/78 contiene disposizioni d'attuazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio per gli «sciroppi ottenuti prima della fase zucchero allo stato solido» ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), secondo trattino e dell'art. 8, n. 1, 1° comma, terzo trattino, del regolamento di base n. 3330/74. Esso indica chiaramente che per tali sciroppi si intendono solo quelli della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune «successivamente trasformati in zuccheri allo stato solido su controllo doganale, o su controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero». Nel caso di specie, quest'ultima condizione non risulta soddisfatta.

La seconda questione dev'essere quindi risolta come segue:

«Gli zuccheri diluiti con acqua nel corso del processo produttivo prima della fase zucchero invertito e che, diversamente da quanto stabilito dall'art. 8, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, non vengano trasformati successivamente in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti e che non vengano immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero, non rientrano nella nozione di "sciroppi" prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e

smerciati come tali, ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), secondo trattato, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330».

4. Sulla terza questione

La Zuckerfabrik Franken propone, per la soluzione della terza questione, di rispondere in senso negativo al punto sub a) e in senso affermativo ai punti sub b) e c). Lo Hauptzollamt di Würzburg e la Commissione ritengono invece che si debba risolvere in senso affermativo la questione sub a) e in senso negativo la questione sub b). Per quanto riguarda la questione sub c) lo Hauptzollamt e la Commissione propongono una risposta più articolata.

a) Secondo la *Zuckerfabrik Franken*, la nozione di «zucchero prodotto» presuppone un prodotto finito che non sussista solo provvisoriamente. Di conseguenza, prodotti intermedi che compaiano solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo non rientrano nella suddetta nozione. L'espressione «quantitativi prodotti e smerciati» presuppone che lo zucchero possa essere effettivamente immagazzinato, smerciato e venduto. Ciò si desume dalla stessa lettera delle relative disposizioni e viene confermato dallo spirito e dallo scopo del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio. Infatti, l'obbligo di pagare il contributo sussiste solo per quello zucchero che, in quanto prodotto finale, grava effettivamente sul mercato dello zucchero.

La *questione 3 a)* va quindi risolta come segue:

«La nozione di "zucchero prodotto" ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), primo trattato, del regolamento (CEE) n. 3330/74, nella versione modificata del regolamento (CEE) n. 1396/78, e quella di "quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati" di cui all'art. 6, n. 4,

del regolamento (CEE) n. 1358/77, vanno interpretate nel senso che lo zucchero che compare solo provvisoriamente come prodotto intermedio nel corso di un processo produttivo continuo non rientra nell'ambito delle suddette disposizioni».

Per quanto riguarda la *questione 3 b)*, la Zuckerfabrik Franken prende posizione solo in via subordinata. Essa sostiene che il sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio non è un sistema fittizio. Come si desume chiaramente dal preambolo del regolamento n. 1396/78, rientrano nel suddetto sistema solo quei prodotti che possono effettivamente essere immagazzinati e smerciati. Il regolamento n. 1358/77 conferma che il rimborso può essere concesso solo per gli zuccheri «che sono immagazzinati in un magazzino». Inoltre, solo ad un prodotto intermedio che sia direttamente quantificabile può essere ricollegato l'obbligo di pagare il contributo poiché, diversamente, non ci sarebbe la garanzia di poter quantificare il prodotto ai fini del calcolo del contributo.

La *questione 3 b)* dev'essere quindi risolta nel senso che ciò che è rilevante è il fatto che il prodotto intermedio di cui trattasi possa essere direttamente quantificato, immagazzinato senza ulteriore trattamento e smerciato.

Per quanto riguarda la *questione 3 c)*, la Zuckerfabrik Franken è del parere che lo zucchero per il cui magazzinaggio non è concesso alcun rimborso non può essere nemmeno assoggettato a contributo. Ciò si desume dal sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio secondo cui il rimborso, in quanto manifestazione del principio di solidarietà, costituisce il corrispettivo dei contributi pagati dalle imprese. Di conseguenza, non può esservi che un unico e solo fatto generatore sia del rimborso che del contributo.

Pertanto, la *questione 3 c)* va risolta come segue:

«La riscossione del contributo relativo alle spese di magazzino, a norma dell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento (CEE), n. 3330/74, presuppone che lo stesso prodotto possa, tale e quale, dar luogo al rimborso delle spese di magazzino».

b) Lo *Hauptzollamt* sostiene che la nozione di «zucchero prodotto», che si trova del resto anche nel titolo III «regime delle quote») del regolamento n. 3330/74, dev'essere interpretata in base a criteri oggettivi, da desumersi dalle disposizioni relative alla classificazione, non già secondo la valutazione soggettiva di ciascun produttore. Infatti un certo prodotto, ad esempio lo zucchero bianco, può essere, nel contempo, tanto un prodotto finito, quanto — come nella fattispecie — un prodotto intermedio oppure un prodotto di base. Ai sensi del regolamento n. 3330/74, lo zucchero deve quindi considerarsi «prodotto», non appena nel processo produttivo compaia per la prima volta materialmente un prodotto che è considerato zucchero ai sensi della tariffa doganale comune.

Per quanto riguarda la nozione di «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati» occorre anzitutto considerare che, secondo l'accezione corrente, il termine «fabbricato» equivale al termine «prodotto». L'aggiunta dell'espressione «... e smerciati» determina il momento dal quale il contributo è dovuto.

Detto momento non ha però alcuna incidenza sul rimborso delle spese di magazzino. Se infatti, come nella fattispecie, lo zucchero bianco viene semplicemente dissolto nell'acqua, il produttore, su richiesta, ottiene anche un rimborso per il risciolto così prodotto. Se infine il risciolto viene venduto o trasformato in zucchero invertito, non occorre versare alcun altro contributo a questo titolo.

Di conseguenza la *questione 3 a)* va risolta in senso affermativo.

La *questione 3 b)* va risolta in senso negativo. La quantificazione dello zucchero bianco soggetto al pagamento del contributo è un problema meramente amministrativo, che non incide sul momento dal quale il contributo è dovuto. D'altra parte, la possibilità per lo zucchero bianco di essere immagazzinato e venduto non dev'essere presa in considerazione, in quanto essa non ha alcuna incidenza sulla classificazione del prodotto nella tariffa doganale comune.

Anche la *questione 3 c)* dev'essere risolta in senso negativo. I dubbi del giudice a quo sarebbero giustificati solo qualora venissero assoggettati a contributo prodotti che, anche se immagazzinati, non potrebbero mai beneficiare del rimborso prima o dopo la riscossione del contributo. Questo non è però il caso, poiché tanto il risciolto ricavato dallo zucchero bianco assoggettato a contributo quanto la massa cristallina di base, in caso di magazzino, possono fruire del rimborso. Il fatto che la massa cristallina di base non sia effettivamente atta ad essere immagazzinata non impedisce ch'essa possa giuridicamente fruire del rimborso.

La terza questione va quindi risolta come segue:

«Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/74, nella versione del regolamento (CEE) n. 1396/78, e ai sensi del regolamento (CEE) n. 1358/77, lo zucchero è considerato come "prodotto" o "fabbricato" non appena, nel corso del processo di fabbricazione, compare per la prima volta materialmente un prodotto che è considerato zucchero ai sensi della tariffa doganale comune. Ciò vale anche qualora detto zucchero sia immediatamente trasformato in prodotti diversi da quelli classificati nella voce 17.01 della tariffa doganale comune e costituisca quindi per il fabbricante solo un prodotto intermedio. Il fatto che lo zucchero prodotto e trasformato possa essere immagazzinato e smerciato è altrettanto irrilevante quanto il metodo che consente di determinare quantitativamente detto zuc-

chero. La riscossione del contributo relativo alle spese di magazzinaggio, ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, non presuppone che il prodotto assoggettato al contributo possa, tale e quale, dar luogo anche al rimborso delle spese di magazzinaggio».

c) Per quanto riguarda le nozioni di «zucchero prodotto» ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento n. 3330/74 e di «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati» ai sensi dell'art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77, la Commissione osserva che per lo zucchero bianco «prodotto» o («fabbricato») dev'essere versato un contributo che però è esigibile solo a decorrere dal momento in cui i quantitativi di zucchero bianco considerati vengono smerciati.

In relazione alla *questione 3 a*), ciò significa che il contributo dev'essere versato anche per un prodotto intermedio che compaia solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo, sempreché si tratti di zucchero bianco, ma che tale contributo è esigibile solo dal momento in cui il prodotto o il prodotto finito vengono smerciati oppure dal momento in cui si verifica una delle forme di commercio fittizio stabilite dall'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento n. 1998/78.

La *questione 3 a*) va quindi risolta come segue:

«Un prodotto intermedio che compaia solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo rientra nella categoria dello zucchero prodotto ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, purché si tratti di zucchero

bianco ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento summenzionato. Tuttavia, il contributo per il prodotto finito è dovuto solo al momento dello smercio, conformemente al combinato disposto degli artt. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, e 12, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998».

In proposito, secondo la Commissione, non ha alcuna rilevanza stabilire «se detto prodotto intermedio possa essere direttamente quantificato, immagazzinato senza ulteriore trattamento e posto sul mercato» (ved. *questione 3 b*)).

La determinazione quantitativa del prodotto intermedio non è necessaria poiché, ai fini del calcolo del contributo, è sufficiente la determinazione quantitativa del prodotto finito. Ciò risulta in particolare dagli artt. 5-7, 13, 15 e 16 del regolamento n. 1998/78.

Nemmeno l'idoneità del prodotto intermedio ad essere immagazzinato è determinante poiché un'eventuale presenza d'acqua madre che riduca tale idoneità non ha alcuna incidenza sulle proprietà dello zucchero bianco come definito dall'art. 1, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 3330/74. Ai sensi di questa norma, per zucchero bianco s'intendono:

«gli zuccheri della voce 17.01 della tariffa doganale comune contenenti in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico».

Infine, anche l'idoneità del prodotto intermedio ad essere smerciato è irrilevante: affinché sussista l'obbligo di pagare il contributo e quest'ultimo sia esigibile, è infatti sufficiente che uno dei prodotti derivati oppure il prodotto finito possano essere smerciati ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78. La *questione 3 b*) va quindi risolta in senso negativo.

La *questione 3 c)* — se si modifica leggermente la sua formulazione — può essere risolta in senso affermativo dichiarando che l'obbligo di pagare il contributo può sussistere solo per i prodotti che, nelle varie fasi di fabbricazione e nelle loro svariate forme, potevano dar luogo al rimborso delle spese di magazzinaggio sino al momento del relativo smercio o del verificarsi di una delle ipotesi di smercio fittizio di cui all'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78.

Ciò si desume dal sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio, la cui neutralità finanziaria risulta appunto dal fatto che il rimborso delle spese di magazzinaggio viene concesso solo per quei prodotti che possono essere assoggettati ad un contributo dopo il loro smercio e, inversamente, che tale contributo viene riscosso solo per quei prodotti che, prima del loro smercio, potevano dar luogo al rimborso delle spese di magazzinaggio.

La *questione 3 c)* va quindi risolta come segue:

«La riscossione del contributo per le spese di magazzinaggio per zucchero prodotto ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, presuppone che lo zucchero in questione sia stato smerciato conformemente al combinato disposto del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358 e dell'art. 12, 1° comma, del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, e che, prima del suo smercio, esso potesse dar luogo al rimborso delle spese di magazzinaggio ai sensi dell'art. 8, n. 1, 1° comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74».

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 9 febbraio 1984, hanno presentato osservazioni orali la Zuckerfabrik Franken GmbH, rappresentata dall'avv. V. Schiller, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. Grunwald, in qualità di agente.

La *Zuckerfabrik Franken* ha precisato oralmente ch'essa non contesta l'esigibilità del contributo per le spese di magazzinaggio in quanto tale, bensì la determinazione del momento in cui tale contributo diventa esigibile. A suo avviso, il contributo deve pagarsi soltanto dopo che lo sciroppo di zucchero invertito, ottenuto mediante trasformazione del risciolto, sia stato smerciato.

La *Commissione* ha rettificato le proprie osservazioni scritte, nel senso che il risciolto è un prodotto che rientra nella voce 17.02 (e non nella voce 17.01) della tariffa doganale comune e al quale si applica attualmente l'art. 12, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1998/78. Perciò, il contributo è esigibile fin dalla trasformazione dei prodotti intermedi in risciolto, e non soltanto dal momento dello smercio del prodotto o del prodotto finito.

Dev'essere quindi soppressa l'ultima frase della risposta che la Commissione ha suggerito di dare alla *questione 3 a)*.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 29 marzo 1984.

In diritto

¹ Con ordinanza 13 maggio 1983, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 1983, rettificata con ordinanza 2 febbraio 1984, pervenuta in cancelleria il 3 feb-

braio 1984, il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177, del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dell'art. 12, n. 1, 2° comma, lett. d), del regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzino nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5), nonché sull'interpretazione di talune disposizioni di regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396 (GU L 170, pag. 1), e del regolamento del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzino nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4).

- 2 Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra lo Hauptzollamt di Würzburg e l'impresa Zuckerfabrik Franken GmbH, di Ochsenfurt. Negli anni 1978 e 1979, quest'impresa aveva prodotto, fra l'altro, zucchero invertito (sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune) la cui materia di base è uno zucchero cristallino che si ottiene nel corso del processo produttivo dello zucchero bianco, come prodotto intermedio. Lo zucchero cristallino, denominato massa cristallina di base (voce 17.01 della tariffa doganale comune), risulta dalla separazione dell'acqua madre dal magma cristallino ottenuto mediante cristallizzazione del sugo denso e, nel corso dello stesso processo produttivo, viene continuamente trasformato in sciroppo mediante aggiunta di acqua. Lo sciroppo, denominato «risolto» (sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune), viene trasformato in zucchero invertito, immediatamente o dopo essere stato provvisoriamente immagazzinato.

- 3 Con provvedimenti 15 novembre, 7 dicembre e 16 dicembre 1979, lo Hauptzollamt di Würzburg esigeva dalla Zuckerfabrik Franken GmbH, a norma delle disposizioni comunitarie relative alla compensazione delle spese di magazzino per lo zucchero, il pagamento di contributi per lo zucchero prodotto nel 1978 e nel 1979. Nel calcolo degli importi così fissati era compresa anche la massa cristallina di base. Nella domanda proposta al Finanzgericht, la Zuckerfabrik Franken GmbH chiede l'annullamento o la modifica dei suddetti provvedimenti in quanto essi prendono in considerazione, nel calcolo, quest'ultimo prodotto.

Sul sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

- 4 La base giuridica del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero è costituita dall'art. 8 del già ricordato regolamento n. 3330/74 nella versione risultante dal regolamento del Consiglio, anch'esso già ricordato, n. 1396/78. Secondo il n. 1, 1° comma, di detto articolo, le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e degli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido sono rimborsate forfettariamente dagli stati membri.
- 5 Per finanziare il rimborso, gli stati membri riscuotono dai fabbricanti, dagli importatori e dai raffinatori di zucchero dei contributi il cui importo è fissato in modo che la loro somma sia pari alla somma dei rimborsi. Per quanto riguarda i fabbricanti di zucchero, l'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), dispone che gli stati membri riscuotono il contributo, a seconda dei casi, per unità di peso di zucchero prodotto o per unità di peso di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali.
- 6 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, dello stesso regolamento, il Consiglio adotta le norme generali per l'applicazione del suddetto articolo, mentre la Commissione stabilisce le relative modalità d'applicazione secondo la procedura del comitato di gestione.
- 7 Le norme generali per la compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero sono state adottate col suddetto regolamento del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358. A norma dell'art. 6, n. 4, di questo regolamento, «lo stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco o greggio e di sciroppi di cui all'art. 8, paragrafo 1, 3° comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, prodotti e smerciati nell'ambito della sua quota massima».
- 8 Quanto alle modalità d'applicazione del sistema di compensazione, esse sono state fissate col suddetto regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998. A norma dell'art. 8, n. 2, di questo regolamento, per «sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido» s'intendono gli sciroppi della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune successivamente trasfor-

mati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.

- 9 L'art. 12, n. 1, 1° comma, dello stesso regolamento, dispone che, per i prodotti di cui all'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, il contributo è dovuto al momento dello smercio. Il 2° comma dello stesso n. 1 precisa che, per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempre che quest'ultimo non sia già dovuto, è considerato come smercio, fra l'altro, (lett. d) «la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune».
- 10 Ritenendo che la propria decisione dipende da questioni relative alla validità e dall'interpretazione di disposizioni degli atti comunitari suddetti, il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1998/78, in relazione all'autorizzazione su cui esso si fonda, contenuta nell'art. 8, n. 3, 3° comma, del regolamento (CEE), n. 1358/77, sia valido nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione dello zucchero, da parte del fabbricante, in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della TDC è considerata come smercio.

2. In caso affermativo:

Come si debba interpretare la nozione di "sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali" ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a) in relazione all'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE), n. 1998/78.

Se vi rientrano gli zuccheri diluiti con acqua nel processo produttivo prima della fase zucchero invertito.

3. In caso di soluzione negativa della questione n. 2:

Come si debbano interpretare le nozioni di "zucchero prodotto" ai sensi dall'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), primo trattino, del regolamento

(CEE) n. 3330/74, nella versione del regolamento n. 1396/78, e di "quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati" di cui all'art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1358/77.

a) Se vi rientri anche un prodotto intermedio comparso solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo.

b) In caso di soluzione affermativa della questione n. 3 a):

Se abbia inoltre rilievo il fatto che detto prodotto intermedio possa essere direttamente quantificato, immagazzinato senza ulteriore trattamento e posto sul mercato.

c) In caso di soluzione negativa della questione n. 3 b):

Se la riscossione del contributo relativo alle spese di magazzinaggio a norma dell'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 presupponga che lo stesso prodotto può dar luogo, tale e quale, al rimborso delle spese di magazzinaggio».

Sulla prima questione

- 11 La prima questione mira in sostanza a fare accertare se l'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, sia valido nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione dello zucchero, da parte del fabbricante, in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune, è considerata come smercio.
- 12 L'attrice nella causa principale sostiene che la disposizione di cui trattasi non è valida, in quanto, a suo avviso, essa va oltre i limiti della disciplina, di rango superiore, dettata dal Consiglio. Secondo tale disciplina, il contributo per le spese di magazzinaggio dovrebbe colpire soltanto gli zuccheri smerciati, nonché gli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali. Ora, la nozione di smercio implicherebbe la cessione del prodotto ad un terzo, mentre non comprenderebbe la trasformazione nell'ambito di uno stesso processo produttivo.
- 13 Si deve rilevare che, in forza dell'art. 8, n. 3, del regolamento di base n. 3330/74, spetta al Consiglio adottare le norme generali per l'applicazione

dello stesso articolo, mentre l'adozione delle modalità d'applicazione rientra fra i compiti della Commissione. Detta norma va intesa nel senso che, per quanto è di competenza della Commissione, questa è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d'applicazione stabilite dal Consiglio.

- 14 Nella fattispecie, la Commissione ha rispettato questa ripartizione delle competenze. L'art. 8, n. 1, 3° comma, del regolamento del Consiglio, n. 3330/74 si limita infatti, da un lato, ad enumerare i soggetti passivi del contributo, e cioè i fabbricanti, gli importatori e i raffinatori di zucchero, e, dall'altro, a determinare il criterio che serve di base per il calcolo dell'importo del contributo, e cioè il peso dei prodotti in questione. Quanto al regolamento d'attuazione n. 1358/77 del Consiglio, esso ha lo scopo di precisare che il contributo può essere riscosso dai fabbricanti di zucchero soltanto dopo lo smercio dello zucchero o degli sciroppi prodotti. Nessuno di questi regolamenti dà una definizione precisa della nozione di smercio in quanto fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo.
- 15 Stando così le cose, la Commissione era legittimata a precisare tale nozione — come essa ha fatto con la norma controversa — nel proprio regolamento relativo alle modalità d'applicazione del sistema di compensazione. Tenuto conto della finalità di tale sistema, che è quella di garantire che il contributo sia riscosso su tutti i prodotti contemplati dal regolamento di base, non si può far carico alla Commissione di aver incluso nella nozione di smercio effettivo dei prodotti di cui trattasi taluni fatti generatori che producono effetto equivalente riguardo al sistema di compensazione, e precisamente la trasformazione dello zucchero o degli sciroppi in prodotti che non rientrano nella voce 17.01 della tariffa doganale comune e non sono più, di per sé, soggetti al contributo.
- 16 La prima questione va quindi risolta nel senso che dall'esame della stessa non è risultato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione dello zucchero, da parte del fabbricante, in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune, è considerata come smercio.

Sulla seconda questione

- 17 La seconda questione mira in sostanza a far accertare se l'espressione «sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, vada interpretata nel senso che essa comprende anche gli sciroppi che, durante il processo di fabbricazione, sono prodotti da zuccheri diluiti con acqua come prima fase al fine di ottenere zucchero invertito.
- 18 Dal sistema stesso della compensazione delle spese di magazzinaggio per lo zucchero risulta che la norma controversa riguarda il caso dello smercio, nello stato in cui si trovano, di sciroppi atti ad essere trasformati in zucchero allo stato solido. Poiché, se avesse luogo una siffatta trasformazione, il contributo sarebbe riscosso soltanto al momento dello smercio del prodotto finito, la norma in questione ha lo scopo di garantire che, anche qualora non si proceda a tale ulteriore trasformazione, lo sciroppo resti soggetto al contributo.
- 19 Detta norma non riguarda tuttavia il caso di sciroppi fabbricati con zucchero allo stato solido, mediante soluzione di questo nell'acqua, indipendentemente dal problema del se questi sciroppi siano destinati alla fabbricazione di zucchero invertito, poiché in tal caso lo sciroppo viene effettivamente prodotto dopo lo zucchero allo stato solido.
- 20 Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'espressione «sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, va interpretata nel senso che essa non comprende gli sciroppi che, durante il processo di fabbricazione, sono prodotti da zuccheri diluiti con acqua come prima fase al fine di ottenere zucchero invertito.

Sulla terza questione

- 21 La terza questione mira in sostanza a far accertare se le espressioni «zucchero prodotto», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento

del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, e «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati», ai sensi dell'art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, vadano interpretate nel senso che esse riguardano anche un prodotto intermedio che compare solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo, anche se questo prodotto non può essere determinato quantitativamente, immagazzinato e messo in commercio nello stato in cui si trova, e indipendentemente dal se tale prodotto possa, tale e quale, dar luogo al rimborso delle spese di magazzinaggio.

- 22 In proposito, l'attrice nella causa principale sostiene che la nozione stessa di «zucchero prodotto» può riferirsi soltanto ad un prodotto finito di consistenza solida, escluso qualsiasi prodotto intermedio che compaia solo provvisoriamente nell'ambito di un processo produttivo continuo. Ciò perché un siffatto prodotto, che non può essere quantificato, immagazzinato e smerciato, non grava effettivamente sul mercato dello zucchero. D'altra parte, dal principio della neutralità finanziaria del sistema di compensazione risulterebbe che soltanto lo zucchero che fruisce del rimborso delle spese di magazzinaggio può essere soggetto al contributo che del rimborso costituisce la contropartita.
- 23 Lo Hauptzollamt e la Commissione sostengono invece che lo zucchero dev'essere considerato come «prodotto», non appena nel processo di fabbricazione compaia concretamente un prodotto che sia zucchero ai sensi della tariffa doganale comune, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di un prodotto finito e che esso possa essere immagazzinato e smerciato. A loro avviso, è altresì irrilevante che detto prodotto possa essere determinato quantitativamente, purché il prodotto finito sia quantificabile. Infine, la neutralità finanziaria del sistema di compensazione è a loro avviso garantita in quanto il prodotto soggetto al contributo può dar luogo al rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie fasi del processo produttivo, prima dello smercio.
- 24 Si deve rilevare anzitutto che le disposizioni summenzionate non subordinano la riscossione del contributo a carico dei fabbricanti di zucchero ad alcuna condizione se non a quella che lo zucchero di cui trattasi, nella fattispecie zucchero bianco, sia stato prodotto e smerciato, intendendosi che la nozione di smercio comprende anche le modalità indicate nell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78 della Commissione.

- 25 Tenuto conto dello spirito del sistema di compensazione delle spese di magazzino, non si possono prendere in considerazione i criteri supplementari prospettati dal giudice a quo. Come si è già detto, detto sistema tende infatti a garantire che il contributo venga riscosso su tutti i prodotti che sono zucchero ai sensi della voce doganale di cui trattasi. È perciò irrilevante stabilire se un prodotto da qualificarsi zucchero ai sensi della tariffa doganale comune sia un prodotto finito o un prodotto intermedio e possa essere immagazzinato e smerciato. Per la stessa ragione non si può pretendere che il prodotto il cui smercio fa nascere l'obbligo di pagare il contributo sia determinabile quantitativamente nello stato in cui si trova, qualora la quantità possa essere calcolata in base ad un prodotto derivato.
- 26 Si deve inoltre sottolineare che la neutralità finanziaria, principio cui è informato il sistema di compensazione, risulta per l'appunto dal fatto che il rimborso delle spese di magazzino viene concesso soltanto per i prodotti che possono dar luogo alla riscossione di un contributo dopo il loro smercio e che, inversamente, il contributo viene riscosso soltanto per i prodotti che possono dar luogo al rimborso delle spese di magazzino, senza necessità che il prodotto in questione fruisca effettivamente di tale rimborso. Il suddetto principio è rispettato qualora il prodotti soggetti al contributo possano fruire del rimborso delle spese di magazzino in una qualsiasi fase del processo produttivo, che può essere diversa da quella in cui viene riscosso il contributo.
- 27 Perciò, si deve risolvere la terza questione dichiarando che le espressioni «zucchero prodotto», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, e «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati», ai sensi dell'art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, vanno interpretate nel senso che esse riguardano anche un prodotto intermedio che compare solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo, anche se questo prodotto non può essere determinato quantitativamente, immagazzinato e messo in commercio nello stato in cui si trova, e indipendentemente dal se tale prodotto possa, tale e quale, dar luogo al rimborso delle spese di magazzino.

Sulle spese

- 28 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella

causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanze 13 maggio 1983 e 2 febbraio 1984, dichiara:

- 1° Dall'esame della questione sottoposta alla Corte non è risultato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 12, n. 1, 2° comma, del regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, nella parte in cui stabilisce, alla lett. d), che la trasformazione dello zucchero, da parte del fabbricante, in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune, è considerata come smercio.
- 2° L'espressione «sciropi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, va interpretata nel senso che essa non comprende gli sciropi che, durante il processo di fabbricazione, sono prodotti da zuccheri diluiti con acqua come prima fase al fine di ottenere zucchero invertito.
- 3° Le espressioni «zucchero prodotto», ai sensi dell'art. 8, n. 1, 3° comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, e «quantitativi di zucchero bianco prodotti e smerciati», ai sensi dell'art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, vanno interpretate nel senso che esse riguardano anche un prodotto intermedio che compare solo provvisoriamente nel corso di un processo produttivo continuo, anche se questo prodotto non può

essere determinato quantitativamente, immagazzinato e messo in commercio nello stato in cui si trova, e indipendentemente dal se tale prodotto possa, tale e quale, dar luogo a rimborso delle spese di magazzino.

Galmot

Everling

Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 maggio 1984.

Per il cancelliere

Il presidente della terza sezione

H. A. Rühl

Y. Galmot

amministratore principale

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 29 MARZO 1984

*Signor presidente,
signori giudici,*

1. Questa controversia pregiudiziale riguarda il sistema di compensazione previsto per le spese di magazzino dello zucchero. Dovrete accertare se certe sostanze, che si formano temporaneamente nel processo di produzione dello zucchero, comportino a carico dei fabbricanti il pagamento del contributo per magazzino.

L'impresa Zuckerfabrik Franken GmbH (in seguito Franken), con sede ad Ochsenfurt (Repubblica federale di Germania), fabbrica zucchero invertito. Generalmente usato per le bibite analcoliche destinate all'imbottigliamento, questo prodotto si ottiene dallo zucchero cristal-

lino, che è detto anche «massa cristallina di base» e a sua volta si estrae separando l'acqua madre dal magma cristallino. Mediante aggiunta di acqua, la massa si trasforma continuamente in sciroppo e lo sciroppo (risolto) è trasformato in zucchero invertito, subito o dopo un certo tempo. Nel secondo caso, lo si immagazzina in un apposito serbatoio.

Il 16 dicembre 1979, lo Hauptzollamt di Würzburg impose alla Franken di pagare circa DM 1 200 000 quale contributo per il magazzino di risolto nel periodo settembre-dicembre 1978. Il prelievo si riferiva all'accertamento della produzione che in quei quattro mesi era stata di oltre 27 600 tonnellate. Con altri provvedimenti del 15 novembre e del